

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 24-4069

Verifica ex art. 8 ter e quater D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) e B) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D. Lgs. n. 229 del 16 giugno 1999, prevede per la realizzazione e l'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che il Comune dove insisterà la struttura acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.

L'articolo citato, tra l'altro, al comma 5, prevede che le Regioni determinino le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture.

Le istanze volte alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie devono venire valutate dalla Regione, in termini di compatibilità e coerenza rispetto al fabbisogno regionale complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Con deliberazione n. 98-9422 del 1° agosto 2008 la Giunta regionale ha approvato le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, adeguamento, trasformazione, diversa utilizzazione o trasferimento di strutture finalizzate all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie con riferimento alle tipologie di cui alla lett. B) dell'art. 8 *-ter*, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di *day surgery* di tipo C.

L'allegato A alla suddetta deliberazione ha stabilito che sulle richieste presentate ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i. il parere fosse rilasciato da parte della Direzione Sanità con motivata determinazione.

La stessa deliberazione ha definito, nell'allegato B, le modalità e i termini per la verifica di funzionalità delle richieste di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 *-quater* del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i.. prevedendo che, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del soggetto interessato, la Giunta regionale, tenuto conto del parere dell'Azienda sanitaria locale competente territorialmente, si pronuncerà con motivato provvedimento.

La scelta di riservare all'Organo politico le decisioni riferite alle istanze di accreditamento istituzionale trovava fondamento nel carattere programmatico che tale decisione rivestiva in rapporto al fabbisogno di prestazioni ed alla localizzazione territoriale della capacità produttiva in carenza di un atto che, a monte, definisse tale fabbisogno a livello regionale.

Recentemente, per quanto riguarda le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale erogate da soggetti privati accreditati, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 44-3399 del 30 maggio 2016 di approvazione del documento denominato "Metodi e criteri generali per la ridefinizione del fabbisogno regionale di prestazioni ambulatoriali sulla base di criteri di appropriatezza" che

individua il percorso metodologico per la revisione dell'appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali da erogare a carico del SSR.

Da ultimo, sulla base dei criteri succitati, con D.G.R. n. 13-3731 del 27 luglio 2016 sono stati definiti i tetti di spesa massimi per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali dal privato accreditato nell'anno 2016 dando altresì atto che le modalità di analisi ed i criteri su appropriatezza e tempi di attesa contenuti nella medesima deliberazione saranno applicati anche per la definizione dei tetti di produzione e di spesa di tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR oggetto di contrattazione anche per l'annualità 2017.

Le suddette deliberazioni sono fondamento e presupposto per la verifica di funzionalità delle richieste di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., presentate dai soggetti privati per attivazioni, implementazioni e modifiche di attività ambulatoriali, mentre il parere che ne deriva assume le caratteristiche di mera applicazione di indirizzi politico-amministrativi dettati dall'Organo politico, tenuto altresì conto del parere dell'Asl territorialmente competente.

Ritenuto quindi opportuno, in linea con il principio di separazione tra politica ed amministrazione enunciato nell'art. 4 del D. Lgs. 165/2001, nonché di quanto stabilito dalla L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, e in analogia a quanto già avviene per il rilascio del parere 8-*ter*, rientrante nelle attribuzioni del Dirigente del Settore competente in materia, ai sensi della DGR n. 10-3163 del 18 aprile 2016, modificare l'allegato B della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 sostituendo integralmente il 5° capoverso del medesimo con il seguente:

“Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Settore regionale competente in materia, acquisito il parere dell'Azienda sanitaria locale sul cui territorio insiste la struttura relativamente al proprio fabbisogno, si pronuncia con motivata determinazione.”

Ritenuto che i procedimenti di verifica ex art. 8 *ter* e *quater* D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., avviati anteriormente alla data di adozione del presente provvedimento e non ancora conclusi, saranno assoggettati alle disposizioni di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso,

visto il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 165/2001;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 51-408 del 26 luglio 2010;

vista la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013;

vista la D.G.R. n. 44-3399 del 30 maggio 2016;

vista la D.G.R. n. 13-3731 del 27 luglio 2016

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di modificare l'allegato A) alla D.G.R. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i. al punto 5. Termini e modalità sostituendo il 1° capoverso nel modo seguente:

“Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Settore competente in materia, sentita l’Azienda sanitaria locale sul cui territorio insiste la struttura, si pronuncia con motivata determinazione.”.

– di modificare l’allegato B) alla D.G.R. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i., limitatamente al 5° capoverso nel modo seguente:

“Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Settore regionale competente in materia, acquisito il parere dell’Azienda sanitaria locale sul cui territorio insiste la struttura relativamente al proprio fabbisogno, si pronuncia con motivata determinazione.”

– di disporre che i procedimenti ex art. 8 *ter* e *quater* D. Lgs. 502/92 e s.m.i., avviati anteriormente alla data di adozione del presente provvedimento e non ancora conclusi, saranno assoggettati alle disposizioni di cui ai presente atto;

– di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)